

AS958 - PROVINCIA DI RIETI - CONCESSIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPIANTO SEGGIOVIA BIPOSTO MONTE TERMINILLO

Roma, 6 luglio 2012

Presidente della Giunta provinciale di Rieti

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 27 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha deliberato di esprimere il proprio parere relativamente al contenuto della Deliberazione della Giunta provinciale di Rieti n. 34 del 17 febbraio 2012, avente per oggetto il rinnovo della concessione di esercizio dell'impianto seggiovia biposto PM10 Cardito Sud per il decennio dal 17 febbraio 2012 al 17 febbraio 2022 a favore del precedente concessionario Funivia del Terminillo S.r.l..

Tale delibera, emanata in attuazione dell'articolo 10, comma 2, della legge della regione Lazio 9 settembre 1983, n. 59 (*"Disciplina in materia di funivie, seggiovie, sciovie e slittovie, piste per la pratica delle relative infrastrutture"*), stabilisce il rinnovo della concessione a favore del precedente concessionario senza l'espletamento di una nuova, pubblica e trasparente procedura di selezione del concessionario, rinnovo che, in linea con quanto già segnalato dall'Autorità, è suscettibile di determinare restrizioni concorrenziali.

L'Autorità, infatti, ha in più occasioni rappresentato come, nei mercati in cui specifiche caratteristiche oggettive delle attività, tecniche, economiche e finanziarie, impongono o giustificano una limitazione del numero dei soggetti ammessi ad operare ovvero l'esclusiva a favore di un soggetto, l'affidamento dei servizi deve avvenire mediante procedure ad evidenza pubblica, volte ad individuare il concessionario sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. E ciò proprio al fine di attenuare gli effetti distorsivi della concorrenza connessi alla posizione di privilegio attribuita al concessionario. Nelle suddette occasioni, è stato segnalato che anche i rinnovi delle concessioni senza gara hanno l'effetto di restringere ingiustificatamente la concorrenza¹.

Inoltre, l'Autorità intende ribadire che la durata delle concessioni - che andrebbe di regola giustificata sulla base di valutazioni tecniche, economiche e finanziarie - non deve necessariamente essere parametrata al periodo di recupero degli investimenti necessari per lo svolgimento dell'attività, in quanto, al momento della gara, il valore degli investimenti già effettuati dal concessionario può essere posto a base d'asta. In tal modo, l'esigenza di rimborsare i costi non recuperati sopportati dalle società concessionarie risulterebbe compatibile con procedure di affidamento coerenti sia con i principi della concorrenza, sia con gli incentivi ad effettuare gli investimenti².

In conclusione, l'Autorità osserva che la Deliberazione della Giunta provinciale di Rieti n. 34 del 17 febbraio 2012 risulta fortemente restrittiva della concorrenza in quanto stabilisce un rinnovo automatico della concessione, invece di riaprire, al termine del rapporto concessorio, la concorrenza per il mercato.

Alla luce di quanto sin qui considerato, l'Autorità rileva come la delibera oggetto del presente parere sia basata su una normativa che risulta in contrasto con i principi fondamentali del diritto comunitario a tutela della concorrenza e, in quanto tale, è disapplicabile. Pertanto, l'Autorità invita la Giunta provinciale di Rieti, sulla quale grava l'obbligo di disapplicazione, a porre in essere le misure ritenute più opportune e adeguate a ripristinare corrette dinamiche concorrenziali rispetto al servizio interessato di trasporto pubblico locale a fune.

Ai sensi dell'articolo 21-*bis*, comma 2, della legge n. 287/90, la Giunta provinciale dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

¹ [Cfr., ex multis, la segnalazione del 20 ottobre 1998, AS152, *Misure di revisione e sostituzione di concessioni amministrative*; v. anche la segnalazione dell'8 novembre 2001, AS222, *Disciplina dei servizi pubblici locali* e la segnalazione del 4 febbraio 2010, AS659, *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza*.]

² [Cfr., per tutte, AS152, cit..]